

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA – Azienda pubblica di Servizi alla Persona (P.I. 800044700094), con sede in Savona via Paleocapa 4, in persona del suo presidente signor Giovanni De Filippi, nato a Savona il 5.5.1960 e residente a Bergeggi in Via degli Ulivi, 8 - C.F.: DFL GNN 60E05 I4800 - debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 45 Del 6.11.2018

- da una parte

e

Luca LUCCINI, C.F. LCCLCU69T20I480K, residente in Savona, Corso Tardy e Bennech 16/38, **Carlo LUCCINI**, C.F. LCCCRL73P04Z131O, residente in Savona, Corso Tardy e Bennech 16/38, **Carla MUTTI**, C.F. MTTCRL47C57I480L, residente in Savona, Corso Tardy e Bennech 16/38, nella loro qualità di eredi del Sig. Guido LUCCINI;

Luca BORGNA, C.F. BRGLCU81M29I480Z, residente in Savona, Via alla Stazione 8;

Salvatore MONACO, C.F. MNCSVT60R23F912R, residente in Savona, Via alla Stazione 7;

Roberta DESSI, C.F. DSSRRT64S63I480V, residente in Savona, Via alla Stazione 7A;

Annalisa CAPRIOLI, C.F. CPRNLS70S59I480O, residente in Savona, Piazzale Moroni 3/4 e **Davide CAPRIOLI**, C.F. CPRDVD74R15I480J, residente in Londra 21 Mill stream hause Jamaica rd, entrambi in proprio e quali eredi di Giuseppe CAPRIOLI;

Nadia CAPRIOLI, C.F. CPRNDI40A50I480U, residente in Savona, Via Quintana 15/15;

Bartolomeo SACCONI, C.F. SCCBTL29P14I480U, residente in Savona, Via Quintana 15/15

- dall'altra parte

PREMESSO CHE

a)

con atto di citazione datato 8.9.2010, regolarmente notificato, le Opere Sociali convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona i Signori Guido Luccini, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli, Bartolomeo Saccone, Luca Borgna, Salvatore Monaco, Roberta Dessi, Giacomo Pastorino, nonché il Comune di Savona, in persona del Sindaco *pro tempore*, corrente in Savona, Piazza Sisto IV, al fine di sentire accogliere le seguenti domande:

“Piacca al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis,

1. accertare e dichiarare che la strada Ca' di Barbè che attraversa il fondo contraddistinto a catasto con il mappale n. 127, 128 e 184 del foglio 30 NCT del Comune di Savona, oggetto di causa, non è una strada vicinale ad uso pubblico né strada vicinale privata;

*2. conseguentemente, dato atto che l'attraversamento della predetta strada sul fondo mappale n. 127, 128 e 184 foglio 30 integra una servitù di passaggio in favore dei fondi Foglio 17 particella 142 di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 128 di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 135, di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 134 di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 130 di proprietà di Caprioli Anna; Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe; Caprioli Nadia; Saccone Bartolomeo; Foglio 17 particella 114 di proprietà di Caprioli Anna; Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe; Caprioli Nadia; Saccone Bartolomeo; Foglio 17 particella 104 proprietà di Borgna Luca; Foglio 17 particella 136 di proprietà di Borgna Luca; Foglio 30 particella 244 di proprietà di Monaco Salvatore; Foglio 30 particella 272 di proprietà di Dessi Roberta; **a) accertare e dichiarare** che le opere messa in sicurezza del versante sono a carico dei signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco*

Salvatore, quali proprietari del fondo dominante; b) **dichiarare tenuti e condannare** i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, quali proprietari del fondo dominante, in solido tra loro, in via alternativa e come meglio visto, a rimborsare alle Opere Sociali le spese già sostenute per la messa in sicurezza del versante e della strada, nella misura emergenda in corso di causa e comunque non inferire a € 315.005,50, oltre rivalutazione e interessi;

3. In subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale pur considerando la fattispecie come servitù di passaggio, ritenga comunque che le opere di cui in premessa siano in tutto o in parte a carico delle Opere Sociali, dare atto che le Opere Sociali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 1070 c.c., di rinunciare alla proprietà dei mappali n. 127, 128 e 184 del foglio 30 in favore dei signori Luccini Guido quale proprietario dei fondi Foglio 17 particella 142; Foglio 17 particella 128; Foglio 17 particella 135; Foglio 17 particella 134, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo quale proprietari dei fondi Foglio 17 particella 130; Foglio 17 particella 114, Borgna Luca quale proprietario dei fondi Foglio 17 particella 104; Foglio 17 particella 13, Monaco Salvatore quale proprietario del fondo Foglio 30 particella 244 , Dessi Roberta quale proprietaria del fondo Foglio 30 particella 272; conseguentemente **accertare e dichiarare** che la proprietà dei mappali n. 127, 128 e 184 del foglio 30 è in capo ai signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, con ogni conseguenza di legge, e comunque **dichiarare tenuti e condannare** i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, quali proprietari del fondo dominante, in solido tra loro, in via alternativa e come meglio visto, a rimborsare alle Opere Sociali, per la quota di loro spettanza determinanda in corso di causa, le spese già sostenute per la messa in sicurezza del versante e della strada, nella misura emergenda in corso di

causa e comunque non inferire a € 315.005,50, oltre rivalutazione e interessi;

4. In via di ulteriore subordine, ove il Tribunale ritenesse che la strada Ca' di Barbè è vicinale ad uso pubblico: a) accertare e dichiarare che i convenuti sono obbligati, in solido tra loro, a partecipare alle spese di messa in sicurezza del versante in proporzione al loro utilizzo; b) dichiarare tenuti e condannare tutti i convenuti in solido tra loro a rimborsare alle Opere Sociali le spese per l'esecuzione delle opere di cui in premessa, nella proporzione determinanda in corso di causa;

5. In ogni caso dichiarare tenuti e condannare i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore a risarcire i danni alle Opere Sociali causati dall'illegittimo allargamento della strada, nella misura emergenda in corso di causa e comunque non inferire a € 315.005,50, oltre rivalutazione e interessi;

6. Dichiarare tenuti e condannare i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore a rimuovere il guado meglio descritto in parte narrativa.

Vinte le spese, diritti e onorari di causa”.

La causa veniva iscritta e ruolo ed assumeva il numero 2635/2016 R.G.

b)

Si costituivano in giudizio i signori Guido Luccini, Luca Borgna, Salvatore Monaco e Roberta Dessi con il patrocinio dell'Avv. Mauro Vallerga, proponendo le seguenti domande:

Per il Sig. Guido Luccini: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza:*

- in via preliminare

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in luogo del Giudice Amministrativo in merito alle domande di restituzione delle somme di cui ai punti 2) , 3) e 4) delle conclusioni*

dell'atto di citazione e comunque inerenti l'attuazione ed esecuzione delle ordinanze emesse dal Comune di Savona.

– nel merito

1) *rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, improbate;*

2) *in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento delle Opere Sociali di Nostra Signora della Misericordia in persona del Presidente pro tempore, agli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 del cds e/o 2043-205 c.c., per le ragioni di cui in atti, condannare l'Azienda Pubblica di Servizi Opere Sociali di Nostra Signora della Misericordia in persona del Presidente pro tempore al risarcimento in favore del Signor Guido Luccini dei danni subiti per le ragioni di cui in atti, nella misura meglio vista e ritenuta in corso di giudizio e comunque da determinarsi dal Tribunale anche in via equitativa.*

3) *respingere ogni altra domanda e/o eccezione proposta nel presente giudizio contro il conchiudente Sig. Guido Luccini da tutte le parti costituite, siccome infondata e/o improbata. Con vittoria di spese per competenze professionali, oltre accessori di legge per rimborso forfetario spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA(22%)”.*

Per il Sig. Luca Borgna: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza:*

- in via istruttoria

- *ammettere i capitoli di prova in prova contraria per testi nn. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 della memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 3, 15 novembre 2012;*

- in via preliminare

- *accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in luogo del Giudice Amministrativo in merito alle domande di restituzione delle somme di cui ai punti 2) , 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione e comunque inerenti l'attuazione ed esecuzione delle ordinanze emesse dal Comune di Savona.*

– nel merito

1) rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, improbate;

2) per la sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia nei confronti del convenuto Signor Luca Borgna e per i titoli di cui atti, condannare i Signori Daina Bruno e Gian Avio Macciò, nella qualità di venditori degli immobili siti in Savona, Località Santuario, giusto atto Notaio la Faja Rep. 117219 del 10.06.2009, a tenere indenne il conchiudente Sig. Luca Borgna da ogni eventuale pregiudizio -quale somma e/o spesa che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere ad Opere Sociali di N.S. di Misericordia, nonchè da ogni altra conseguenza sfavorevole-;

3) respingere ogni altra domanda proposta nel presente giudizio contro il conchiudente Sig. Luca Borgna da tutte le parti costituite, siccome infondate e/o improbate. Con vittoria di spese per competenze professionali, oltre accessori di legge per rimborso forfetario spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA(22%)”.

Per il Sig. Salvatore Monaco: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza:

- in via preliminare

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in luogo del Giudice Amministrativo in merito alle domande di restituzione delle somme di cui ai punti 2) , 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione e comunque inerenti l'attuazione ed esecuzione delle ordinanze emesse dal Comune di Savona.

– nel merito

1) rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, improbate;

2) per la sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia nei confronti del convenuto Signor Salvatore Monaco e per i titoli di cui atti, condannare la Signora Marzia Chiaborelli, nella qualità di dante causa dell'immobile sito in Savona, Via Alla Stazione n. 7, oggetto di permuta nell'atto Notaio Ruegg, Rep. 37789, Racc. 17044 del 28.05.2009, a tenere indenne il conchiudente Sig. Salvatore Monaco da ogni eventuale pregiudizio -quale somma e/o spesa che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere ad Opere Sociali di N.S. di Misericordia, nonchè da ogni altra conseguenza sfavorevole-;

3) respingere ogni altra domanda e/o eccezione proposta nel presente giudizio contro la conchiudente Sig.ra Roberta Dessi (rectius: contro il conchiudente Sig. Salvatore Monaco) da tutte le parti costituite, siccome infondata e/o improbata. Con vittoria di spese per competenze professionali, oltre accessori di legge per rimborso forfetario spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA(22%)”.

Per la Sig.ra Roberta Dessi: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza:

- in via preliminare

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in luogo del Giudice Amministrativo in merito alle domande di restituzione delle somme di cui ai punti 2) , 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione e comunque inerenti l'attuazione ed esecuzione delle ordinanze emesse dal Comune di Savona.

- nel merito

1) rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, improbate;

2) per la sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia nei

confronti della convenuta Signora Roberta Dessi e per i titoli di cui atti, condannare la Signora Marzia Chiaborelli, nella qualità di dante causa dell'immobile sito in Savona, Via Alla Stazione n. 7, oggetto di permuta nell'atto Notaio Ruegg, Rep. 37789, Racc. 17044 del 28.05.2009 (rectius: Via Alla Stazione n. 7 A, acquistato con atto del Notaio Ruegg, Rep. 37786, Racc. 17041 del 28.05.2009), a tenere indenne la conchiudente Sig.ra Roberta Dessi da ogni eventuale pregiudizio -quale somma e/o spesa che lo stesso dovesse essere condannata a corrispondere ad Opere Sociali di N.S. di Misericordia, nonchè da ogni altra conseguenza sfavorevole-;

3) respingere ogni altra domanda e/o eccezione proposta nel presente giudizio contro la conchiudente Sig.ra Roberta DESSI da tutte le parti costituite, siccome infondata e/o improbata. Con vittoria di spese per competenze professionali, oltre accessori di legge per rimborso forfetario spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA(22%)”.

I Signori Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Saccone Bartolomeo, assistiti dall'Avv. Luigi Trucco, si costituivano in giudizio proponendo le seguenti domande:

“Piacchia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis , a) accertata la natura di strada vicinale ad uso pubblico della strada “ Ca di Barbè “ , b) respingere la domanda di accertamento di servitù prediale perché inammissibile e/o improcedibile per difetto di contraddittorio ; c) respingere comunque le domande tutte avanzate da parte attrice assolvendone ampiamente i convenuti ; d) condannare parte attrice alla rifusione ai convenuti delle spese e competenze di lite oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.

Il Sig. Giacomo Pastorino rimaneva contumace.

Il Comune di Savona, con l'Avv. Corrado Mauceri, si costituiva in giudizio proponendo le seguenti domande:

“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia: contrariis reiectiis, accolte le istanze istruttorie formulate dal Comune:

1) respingere la domanda formulata a pag. 18-19 dell'atto di citazione, volta a sentir accertato e dichiarato che la strada Ca' di Barbè che attraversa il fondo contraddistinto a catasto con il mappale n. 127, 128 e 184 F. 30 del N.C.T. del Comune di Savona, non è una vicinale ad uso pubblico né strada vicinale privata, siccome inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto e diritto e/o non provata, dando atto e confermando, previo se del caso accertamento, che la strada di cui si discute (Cà di Barbè) è vicinale ad uso pubblico;

2) in ordine alla domanda formulata a pag. 21 dell'atto di citazione volta, ove il Tribunale ritenesse che la strada Cà di Barbè è vicinale ad uso pubblico, a sentir a) accertare e dichiarare che i convenuti sono obbligati, in solido tra loro, a partecipare alle spese di messa in sicurezza del versante in proporzione al loro utilizzo; b) dichiarare tenuti e condannare tutti i convenuti in solido tra loro a rimborsare alle Opere Sociali le spese per l'esecuzione delle opere di cui in premessa, nella proporzione determinanda in corso di causa:

a) in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alle domande formulate da parte attrice, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente all'attrice;

b) in via subordinata: dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile per sopravvenuta decadenza dall'azione e/o per prestata acquiescenza;

3) in ogni caso, respingere tutte le domande proposte contro il Comune di Savona, in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o improbate e comunque radicalmente infondate in fatto e in diritto e/o per difetto di legittimazione.

Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio ed accessori come per legge dovute.

Per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Comune di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovesse essere condannato a versare una

qualsiasi somma all'attrice per le causali di cui in narrativa, e comunque in dipendenza dell'azione radicata dalle Opere Sociali con il presente atto, il Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, si riserva fin d'ora di agire nei confronti del Consorzio Ca di Barbè, in persona dell'Amministratore pro tempore e/o nei confronti dei proprietari dei fabbricati a monte del terreno delle Opere Sociali e/o dei proprietari dei fondi attraversati dalla strada e/o loro aventi causa, e comunque dei soggetti che Opere Sociali ha già evocato nel presente giudizio (Sigg.ri Luccini Guido, Caprioli Annalisa, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, Dessi Roberta e Pastorino Giacomo), per proporre azione di rivalsa e/o regresso e/o manleva e/o garanzia”.

I signori Salvatore Monaco e Roberta Dessi richiedevano, altresì, la chiamata in causa della loro dante causa, Sig.ra Marzia Chiaborelli, che si costituiva in giudizio con l'Avv. Marco Montalbani, mentre il Signor Luca Borgna chiedeva la chiamata in causa dei suoi danti causa, Signori Daina Bruno Gian Avio Macciò, che si costituivano con l'assistenza degli Avv. Pietro ed Attilio Beltrametti.

I terzi chiamati si costituivano in giudizio.

c)

Espletata CTU ed esaurita l'istruttoria orale, con sentenza n. 617/2016, datata 9.5.2016 e pubblicata in data 19.5.2016, il Tribunale di Savona -nella persona del Dott. Alberto Princiotta- così provvedeva:

“Per questi motivi, definitivamente pronunciando, nella contumacia di GIACOMO PASTORINO, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede: 1-accerta e dichiara che la strada Cà di Barbè per cui è causa non può essere ritenuta strada vicinale ad uso pubblico; 2- respinge le ulteriori domande come avanzate tra le parti nel corso del giudizio; 3- compensa integralmente le spese processuali tra le parti; 4- pone le spese di consulenza, già liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a

carico in pari misura ed in via solidale della parte attrice e delle parti convenute con esclusione delle parti terze chiamate. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.

d)

Con atto di appello datato 19.12.2016 le Opere Sociali impugnavano la predetta sentenza e proponevano alla Corte di Appello di Genova le seguenti domande: *“Voglia la Corte d’Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa occorrendo l’ammissione delle prove dedotte in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non ammesse, in riforma dei capi 2) 3) e 4) della sentenza del Tribunale di Savona n. 617/2016, datata 9.5.2016 pubblicata in data 19.5.2016, non notificata, in ambito alla causa R.g. n. 2635/2010, impugnata, ed in accoglimento dei presenti motivi di appello, accogliere le seguenti domande:*

*1. dato atto che l’attraversamento della predetta strada sul fondo mappale n. 127, 128 e 184 foglio 30 integra una -servitù di passaggio- e per quanto occorra dichiarare e costituire una servitù di passaggio - in favore dei fondi Foglio 17 particella 142 di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 128 di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 135, di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 134 di proprietà di Luccini Guido; Foglio 17 particella 130 di proprietà di Caprioli Anna; Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe; Caprioli Nadia; Saccone Bartolomeo; Foglio 17 particella 114, 116, 119 di proprietà di Caprioli Anna; Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe; Caprioli Nadia; Saccone Bartolomeo; Foglio 17 particella 104 proprietà di Borgna Luca; Foglio 17 particella 136 di proprietà di Borgna Luca; Foglio 30 particella 244 e 292 di proprietà di Monaco Salvatore; Foglio 30 particella 272 e 291 di proprietà di Dessi Roberta; a) **accertare e dichiarare** che le opere messa in sicurezza del versante sono a carico dei signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, quali proprietari del fondo dominante; b) **dichiarare tenuti e condannare** i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli*

Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, quali proprietari del fondo dominante, in solido tra loro, in via alternativa e come meglio visto, a rimborsare alle Opere Sociali le spese già sostenute per la messa in sicurezza del versante e della strada, nella misura emergenda in corso di causa e comunque non inferire a € 315.005,50, oltre rivalutazione e interessi;

*2. In subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale pur considerando la fattispecie come servitù di passaggio, ritenga comunque che le opere di cui in premessa siano in tutto o in parte a carico delle Opere Sociali, dare atto che le Opere Sociali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 1070 c.c., di rinunciare alla proprietà dei mappali n. 127, 128 e 184 del foglio 30 in favore dei signori Luccini Guido quale proprietario dei fondi Foglio 17 particella 142, Foglio 17 particella 128, Foglio 17 particella 135, Foglio 17 particella 134; Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo quali proprietari dei fondi Foglio 17 particella 130 e Foglio 17 particella 114, 116, 119; Borgna Luca quale proprietario dei fondi Foglio 17 particella 104, Foglio 17 particella 136; Monaco Salvatore quale proprietario del fondo Foglio 30 particella 244 e 292; Dessi Roberta quale proprietaria del fondo Foglio 30 particella 272 291; conseguentemente **accertare e dichiarare** che la proprietà dei mappali n. 127, 128 e 184 del foglio 30 è in capo ai signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, Dessi Roberta con ogni conseguenza di legge, e comunque **dichiarare tenuti e condannare** i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, Dessi Roberta quali proprietari del fondo dominante, in solido tra loro, in via alternativa e come meglio visto, a rimborsare alle Opere Sociali, per la quota di loro spettanza determinanda in corso di causa, le spese già sostenute per la messa in sicurezza del versante e della strada, nella misura emergenda in corso di causa e comunque non inferire a € 315.005,50, oltre rivalutazione e interessi;*

3. In ogni caso dichiarare tenuti e condannare i signori Luccini Guido, Caprioli Anna, Caprioli Davide, Caprioli Giuseppe, Caprioli Nadia, Saccone Bartolomeo, Borgna Luca, Monaco Salvatore, Dessi Roberta a risarcire i danni alle Opere Sociali causati dall'illegittimo allargamento della strada, nella misura emergenda in corso di causa e comunque non inferiore a € 315.005,50, oltre rivalutazione e interessi;

Vinte le spese e onorari di causa – ivi comprese le spese di CTU, tanto con riferimento al primo grado di giudizio, quanto con riferimento al presente grado di appello”.

La causa veniva iscritta a ruolo generale della Corte di Appello di Genova ed assumeva il numero 1373/2016 R.G. C.A.

e)

Si costituivano in appello i signori Guido Luccini, Luca Borgna, Salvatore Monaco e Roberta Dessi a ministero del difensore Avv. Mauro Vallerga chiedendo il rigetto dei motivi proposti da Opere Sociali e avanzando appello incidentale in punto qualificazione della natura della Strada Cà di Barbè. In particolare gli appellati proponevano le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa reiterazione di ogni domanda ed eccezione proposta in primo grado e delle istanze istruttorie non ammesse dal Giudice, dichiarando fin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove proposte da Opere Sociali ed evidenziate in narrativa, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda:

1) in via principale, rigettare i motivi di appello proposti da Opere Sociali avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona n. 617/2016 perchè infondati in fatto ed in diritto e, comunque, improbatì e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni in essa contenute rese sui punti appellati;

2) in via di appello incidentale, accertare la natura pubblica della servitù di passaggio relativo alla Strada Cà di Barbè e, per l'effetto, respingere la domanda avanzata dall'appellante;

3) in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia, accogliere l'eccezione di difetto di contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con gli altri proprietari dei fondi serviti dalla Strada Cà di Barbè e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c. rimettere la causa al Tribunale di Savona per le ragioni spiegate in narrativa;

4) in via subordinata, per la sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia nei confronti dell'appellato Signor Luca Borgna e per i titoli di cui in atti, condannare i Signori Daina Bruno e Gian Avio Macciò, nella qualità di venditori dell'immobile sito in Savona, Via alla Stazione 8, giusto atto Notaio la Faja Rep. 117219 del 10.06.2009, a tenere indenne l'appellato Sig. Luca Borgna da ogni eventuale pregiudizio -quale somma e/o spesa che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere ad Opere Sociali di N.S. di Misericordia nonchè da ogni altra conseguenza sfavorevole-;

5) per la sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia nei confronti del convenuto Signor Salvatore Monaco e per i titoli di cui atti, condannare la Signora Marzia Chiaborelli, nella qualità di dante causa dell'immobile sito in Savona, Via Alla Stazione n. 7, oggetto di permuta nell'atto Notaio Ruegg, Rep. 37789, Racc. 17044 del 28.05.2009, a tenere indenne l'appellato Sig. Salvatore Monaco da ogni eventuale pregiudizio -quale somma e/o spesa che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere ad Opere Sociali di N.S. di Misericordia, nonchè da ogni altra conseguenza sfavorevole-;

6) *per la sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della/e domanda/e svolta/e dalle Opere Sociali di Ns Signora di Misericordia nei confronti dell'appellata Signora Roberta Dessi e per i titoli di cui atti, condannare la Signora Marzia Chiaborelli, nella qualità di dante causa dell'immobile sito in Savona, Via Alla Stazione n. 7, oggetto di permuta nell'atto Notaio Ruegg, Rep. 37789, Racc. 17044 del 28.05.2009 (rectius: Via Alla Stazione n. 7 A, acquistato con atto del Notaio Ruegg, Rep. 37786, Racc. 17041 del 28.05.2009), a tenere indenne la stessa Sig.ra Roberta Dessi da ogni eventuale pregiudizio -quale somma e/o spesa che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere ad Opere Sociali di N.S. di Misericordia, nonchè da ogni altra conseguenza sfavorevole-;*

7) *respingere ogni altra domanda proposta nel presente giudizio contro gli appellati Guido Luccini, Luca Borgna, Salvatore Monaco e Roberta Dessi da tutte le parti costituite, siccome infondate e/o improbate.*

8) *in via istruttoria, ammettere i capitoli dedotti in prova contraria per testi nn. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 nella memoria istruttoria Luca Borgna ex art. 183, c. 6, n. 3, datata 15 novembre 2012.*

Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre compensi professionali ed oneri di legge”.

Si costituivano, altresì, i Sigg.ri Annalisa Caprioli, Davide Caprioli (questi ultimi sia in proprio che quali eredi del Signor Giuseppe Caprioli), Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone con l'Avv. Paolo Persico chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, formulando le seguenti domande:

“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis e previe le più opportune e meglio viste pronunce ed attività istruttorie (per le quali sono già state formulate espresse istanze in primo grado e dal Giudice di prime cure non accolte):

In via preliminare e/o comunque in via incidentale : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis e previe le più opportune pronunce e le attività istruttorie meglio viste e/o dalla Stessa ritenute, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa e/o per quelle dalla Ecc.ma Corte meglio viste e/o ritenute, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque la invalidità del procedimento R.G. 2635/2010 e di conseguenza della sentenza n. 617/2016 resa dal Tribunale di Savona (G.I. Dott. A. Princiotta) nel detto procedimento a causa della mancata partecipazione al contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari ed in particolare della Carla Schiappacasse , proprietaria all'epoca del mappale 182 fg. 30 NCT Comune di Savona e frontista della strada vicinale Cà di Barbè (eppertanto oggetto delle ordinanze sindacali del Comune di Savona di cui alla precedente narrativa) . Questo a tutti i fini ed effetti di legge . In ogni caso sempre con integrale vittoria di tutte (comprese quelle per la CTU) le spese in entrambi gradi di giudizio ivi comprese le spese generali nella misura del 15% oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge .

In via principale, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis e previe le più opportune pronunce e le attività istruttorie meglio viste e/o dalla Stessa ritenute , se del caso previa ammissione degli incumbenti istruttori dedotti dalla difesa Caprioli Saccone e non ammessi nel giudizio di primo grado , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona , per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa e/o per quelle della Ecc.ma Corte meglio viste e/o ritenute, anche in considerazione dell'avvenuta proposizione di appello incidentale da parte dei conchiudenti in relazione al capo di sentenza impugnato che ha escluso l'uso pubblico della strada vicinale Cà di Barbè, respingere l'appello proposto dalle Opere Sociali di N.S. Della Misericordia di Savona in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e/o per quelle alla Ecc.ma Corte d'Appello meglio viste e/o ritenute respingendo tutte le domande ex adverso proposte volte alla declaratoria e/o riconoscimento di costituzione di servitù , anche coattive con riferimento alla strada in oggetto . Accogliere pertanto le

conclusioni già formulate dalla difesa Caprioli Saccone nel giudizio di primo grado e qui pedissequamente riproposte “ accertata la natura di strada vicinale ad uso pubblico della Via alla Stazione anche denominata “Cà di Barbè” in località Santuario, Frazione di Savona, a) respingere le domande tutte avanzate da parte attrice assolvendone ampiamente i convenuti; b) condannare parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, ivi compresi i costi della CTU , oltre 15% spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge”. Con integrale vittoria di spese di giudizio ivi comprese le spese generali nella misura del 15% oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge .

In accoglimento dello appello in via incidentale avverso la sentenza in oggetto:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis contrariis e previe le più opportune pronunce e le attività istruttorie meglio viste e/o dalla Stessa ritenute, se del caso previa ammissione degli incumbenti istruttori dedotti dalla difesa Caprioli Saccone e non ammessi nel giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa e/o per quelle della Ecc.ma Corte meglio viste e/o ritenute, accertare e dichiarare a tutti i fini ed effetti di legge la natura di strada vicinale ad uso pubblico della Via alla Stazione anche denominata Cà di Barbè (in località Santuario, frazione di Savona) per cui è causa respingendo tutte le diverse istanze al riguardo proposte dalle Opere Sociali. Con integrale vittoria di spese di giudizio ivi comprese le spese generali nella misura del 15% oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge .

In accoglimento dello ulteriore appello in via incidentale avverso la sentenza in

oggetto: *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello , reiectis contrariis e previe le più opportune pronunce e le attività istruttorie meglio viste e/o dalla Stessa ritenute, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, per le ragioni tutte di cui alla superiore narrativa e/o per quelle dalla Ecc.ma Corte meglio viste e ritenute, se del caso previa ammissione degli incumbenti istruttori dedotti dalla difesa Caprioli Saccone e non ammessi nel giudizio di primo grado, nonché di*

ogni altro provvedimento istruttorio ritenuto più opportuno, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare Opere Sociali di N.S. Della Misericordia all'integrale pagamento in favore dei Sigg. Caprioli e del Sig. Saccone Bartolomeo di tutte le spese di primo grado di giudizio (ivi comprese quelle della esperita CTU) così come liquidate dal Giudicante del presente grado di giudizio e/o comunque come liquidabili. In ogni caso sempre con integrale vittoria di spese di giudizio anche del secondo grado ivi comprese le spese generali nella misura del 15% oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.

Si costituiva altresì, la Sig.ra Marzia Chiaborelli con l'Avv. Montalbani , mentre il Comune di Savona non si costituiva in giudizio.

f)

Nelle more del giudizio di appello si verificava un nuovo fenomeno di instabilità del fronte collinare che interessava altri fondi di proprietà delle Opere Sociali (in particolare il fondo contraddistinto a Catasto con il foglio 18 mappale 266) che, pur se diversi da quelli oggetto della causa civile pendente in appello, riguardavano la medesima strada Ca' di Barbè.

A seguito di tale evento franoso, il Comune di Savona -Settore Lavori Pubblici e Ambiente-Servizio Lavori Pubblici-Unità Operativa Strade, inviava alle Opere Sociali comunicazione in data 20.2.2018, prot. 12651, avente ad oggetto il “*terreno in via alla Stazione – Strada Ca' di Barbe' – foglio 18 mapp. 266*”, per avvisare le Opere Sociali di N.S. di Misericordia “*dell'avvio del procedimento volto all'emanazione di apposita ordinanza dirigenziale per la definitiva messa in sicurezza del versante interessato dalla frana a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, vista la presenza del rio sottostante e della strada Cà di Barbè, liberamente aperta al transito*”.

Tale comunicazione veniva inviata anche per conoscenza ai Signori Guido Luccini, Anna Caprioli, Davide Caprioli, Nadia Caprioli, Bartolomeo Saccone,

Luca Borgna, Salvatore Monaco e Roberta Dessi, i quali sono pertanto pienamente informati di essa e del suo contenuto.

Le altre parti della presente scrittura dichiarano comunque di essere a conoscenza di tale missiva e del suo integrale contenuto.

Con lettera del 30.3.2018 inviata al Comune e ai Signori Guido Luccini, Anna Caprioli, Davide Caprioli, Nadia Caprioli, Bartolomeo Saccone, Luca Borgna, Salvatore Monaco e Roberta Dessi, le Opere Sociali comunicavano che, preso atto della statuizione del Tribunale di Savona con sentenza n. 617/2016 in virtù della quale la Strada Ca' di Barbè è da considerarsi privata e non vicinale ad uso pubblico e che tale strada non è gravata di alcuna servitù di passaggio in favore dei convenuti, in oggi appellati ed appellanti in via incidentale, della causa medesima, si accingeva a chiudere definitivamente la strada Ca' di Barbè.

In data 23.4.2018 le Opere Sociali provvedevano ad impedire l'accesso pedonale e carraio alla strada Ca' di Barbè installando barriere in calcestruzzo tipo "new jersey" e una catena chiusa con lucchetti.

In data 10.5.2018 le Opere Sociali consegnavano a Luccini Guido, Borgna Luca, Dessi Roberta, Monaco Salvatore copia delle chiavi dei lucchetti di chiusura del predetto tratto di strada Ca' di Barbè da utilizzare esclusivamente alle condizioni pattuite nella lettera inviata in pari data dall'Avv. Russo all'avv. Piotto.

g)

Le parti danno atto di ben conoscere tutti gli atti processuali sopra richiamati e tutti gli atti della causa ora pendente in Corte di Appello di Genova, sia con riferimento al primo grado sia con riferimento al grado di appello, nonché tutti i documenti sopra richiamati.

Ferma restando la piena conoscenza da parte di tutte le parti degli atti di causa e dei documenti richiamati, vengono allegati alla presente scrittura: comunicazione in data 20.2.2018, prot. 12651 del Comune di Savona -Settore Lavori Pubblici e

Ambiente-Servizio Lavori Pubblici-Unità Operativa Strade (all.to 1) e la lettera dell'avv. Russo all'avv. Piotto in data 10.5.2018 (all.to 2).

h)

Nelle more è deceduto il signor Luccini Guido, cui sono succeduti, quali eredi legittimi, i signori Carla Mutti, Luca e Carlo Luccini;

i)

Alla luce di quanto sopra, le parti sono addivenute alla determinazione di definire transattivamente la vertenza pendente davanti alla Corte di Appello di Genova e, comunque, ogni controversia inerente la strada Ca' di Barbè alle condizioni di cui *infra*.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come indicate in epigrafe,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura e quindi devono intendersi qui integralmente trascritte;

2. Promessa di vendita.

2.1. I signori Luca Luccini, Carlo Luccini e Carla Mutti –in qualità di eredi del Sig. Guido Luccini -, Luca Borgna, Salvatore Monaco Roberta Dessi, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone, promettono di acquistare per sé, eredi ed aventi causa, dalle Opere Sociali, che promettono di vendere, la piena ed esclusiva proprietà dei terreni contraddistinti al Catasto del Comune di Savona come di seguito: foglio 17, mappali 117, 118, 120; foglio 18, mappali 262, 263, 264, 266; foglio 30, mappali 126, 127, 128, 184, 186; foglio 33, mappale 260. Solo a fini esplicativi, si allega copia della mappa catastale nella quale vengono identificati, contornati in colore rosso, i terreni oggetto di contratto (all.to 3);

2.2. Il prezzo viene concordemente determinato - tenuto conto di quanto previsto nelle clausole seguenti - in complessivi € 5.200,00,00 (senza che sia dovuto l'incremento dell'Iva in quanto non applicabile) che verranno corrisposti dalla parte promissaria acquirente in una unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 4 e comunque entro 60 giorni dalla firma della presente scrittura.

3. Oggetto e condizioni della vendita.

3.1. I terreni verranno ceduti nel loro attuale stato di fatto e di diritto ben noto ai promissari acquirenti, che dichiarano di conoscere pienamente;

3.2. In particolare, i signori Luca Luccini, Carlo Luccini e Carla Mutti –in qualità di eredi del Sig. Guido Luccini -, Luca Borgna, Salvatore Monaco Roberta Dessi, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone, dichiarano di essere a conoscenza che tutti i predetti terreni sono interessati da uno stato di instabilità del fronte collinare e che, quindi, sono soggetti a fenomeni franosi;

3.3. Essi pertanto, con l'acquisto, si assumono ogni onere, responsabilità, obbligo, spesa in ordine ai suddetti terreni, senza nulla chiedere e pretendere dalle Opere Sociali le quali dovranno altresì essere tenute indenni e manlevate da ogni eventuale pretesa e/o richiesta e/o responsabilità;

3.4 Le Opere Sociali, dichiarano che le opere di consolidamento del fronte collinare, oggetto della causa civile pendente nante la Corte di Appello di Genova, R.G. 1373/2016, sono state correttamente eseguite, secondo la buona regola dell'arte, restando tuttavia altresì fermo ed accettato da tutte le parti che, come dichiarato dalle Opere Sociali nel corso della causa e come accertato dal CTU Dott.ssa Pattini nella sua perizia del 12.11.2014, tali lavori non comportano la

definitiva e completa messa in sicurezza del versante *de quo*, che dunque resta a carico degli acquirenti;

3.5. Inoltre, per quanto riguarda il terreno contraddistinto a catasto al foglio 18 mappale 266, i signori Luca Luccini, Carlo Luccini e Carla Mutti –in qualità di eredi del Sig. Guido Luccini -, Luca Borgna, Salvatore Monaco Roberta Dessi, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone, ribadiscono di essere a conoscenza della comunicazione del Comune di Savona, datata 20.2.2018 prot. 12651, e dichiarano di assumersi integralmente, con l’acquisto, tutti gli obblighi, gli oneri e le spese, conseguenti a tale comunicazione o, comunque, connesse alle condizioni di instabilità del fondo rilevate dal Comune di Savona, senza nulla chiedere e pretendere dalle Opere Sociali per qualsiasi titolo o ragione ed anzi tenendo indenne le Opere Sociali da ogni onere o responsabilità;

3.6. Per quanto riguarda i terreni contraddistinti a catasto con i mappali n. 127, 128 e 184 del foglio 30 del NCT del Comune di Savona -oggetto appunto di causa- i Signori Luca Luccini, Carlo Luccini e Carla Mutti –in qualità di eredi del Sig. Guido Luccini -, Luca Borgna, Salvatore Monaco Roberta Dessi, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone, sono a conoscenza del fatto che le Opere Sociali hanno svolto le opere di consolidamento indicate negli atti di causa ma che le Opere Sociali hanno dichiarato che tali opere potrebbero non essere sufficienti, che, quindi, potranno rendersi necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza e consolidamento e che saranno comunque assolutamente necessari costanti controlli sulle opere eseguite da Opere Sociali e, molto probabilmente, anche ulteriori interventi di manutenzione (come riferito dalla CTU Dott.ssa Pattini della perizia resa in data 12.11.2014 nel giudizio di primo grado, nota alle parti). Anche a tale proposito, fermo quanto previsto al precedente punto **3.4.**, i promissari acquirenti dichiarano di assumersi integralmente e irrevocabilmente, con l’acquisto, tutti i conseguenti

oneri e responsabilità, senza nulla chiedere e pretendere dalle Opere Sociali ed anzi tenendo indenni queste ultime da qualsivoglia onere o responsabilità;

3.7. Le predette clausole dovranno essere inserite anche nell'atto definitivo.

3.8. Qualora, nelle more della stipula del contratto definitivo, dovessero intervenire modifiche dello stato dei luoghi, a seguito di eventuali nuovi eventi franosi o comunque a causa della instabilità del fronte collinare di cui sopra, resta inteso che i promissari acquirenti dovranno acquistare i terreni nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della stipula del contratto definitivo, senza poter opporre eccezione alcuna.

4. Autorizzazione della Regione.

4.1. Le Opere Sociali dichiarano che la stipulazione del contratto di compravendita come previsto dagli artt. 2 e 3 della presente scrittura, deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Liguria, ai sensi della Legge Regionale 33/2014, ai sensi dell'art. 19 comma 2 dello Statuto dell'Ente e ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dell'Ente per la gestione del patrimonio immobiliare;

4.2. Pertanto le obbligazioni assunte dalle Opere Sociali con la presente scrittura, sono sottoposte alla condizione dell'effettivo rilascio da parte della Regione Liguria dell'autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita oggetto della presente scrittura, alle condizioni ivi pattuite;

4.3. Resta pertanto inteso che, nel caso di mancato rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione, la presente scrittura si intenderà risolta ad ogni fine ed effetto di legge, senza che nulla sia dovuto dalle Opere Sociali alla parte promissaria acquirente in ragione della stipula della presente scrittura, con la conseguenza che il giudizio pendente proseguirà e le parti libere resteranno libere di esercitare i propri rispettivi diritti e facoltà previste dalla legge, in ordine alla strada Cà di Barbè e alla sua chiusura.

5. Definizione del giudizio pendente.

5.1. Le Opere Sociali si impegnano a rinunciare – a seguito della stipula del contratto definitivo di cui al precedente art. 2 – alle domande tutte proposte nell’atto di appello davanti alla Corte di Appello di Genova con cui si è impugnata la sentenza del Tribunale di Savona n. 617/2016, datata 9.5.2016 e pubblicata in data 19.5.2016, espressamente rinunciando ad ogni richiesta, presente e futura, nei confronti delle odierne parti di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese già sostenute per le opere di messa in sicurezza del fronte;

5.2. I signori Luca Luccini, Carlo Luccini e Carla Mutti –in qualità di eredi del Sig. Guido Luccini -, Luca Borgna, Salvatore Monaco Roberta Dessi, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone si impegnano a rinunciare - a seguito della stipula del contratto definitivo di cui al precedente art. 2 – all’appello incidentale proposto davanti alla Corte di Appello di Genova nella causa R.G. 1373/2016 con la quale le Opere Sociali hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Savona n. 617/2016, datata 9.5.2016 pubblicata in data 19.5.2016 dichiarando altresì di non aver nulla da chiedere e pretendere nei confronti delle Opere Sociali in relazione alla strada Ca’ di Barbè e al suo utilizzo, salvo quanto già specificato ai punti precedenti;

5.3. La sopra citata causa R.G. 1373/2016 davanti alla Corte di Appello di Genova (che sarà chiamata alla prossima udienza del 1.10.2019) – a seguito della stipula del contratto definitivo di compravendita - verrà abbandonata a spese interamente compensate tra le parti. A tale fine i signori Luca Luccini, Carlo Luccini e Carla Mutti –in qualità di eredi del Sig. Guido Luccini -, Luca Borgna, Salvatore Monaco Roberta Dessi, Annalisa Caprioli, Davide Caprioli, Giuseppe Caprioli, Nadia Caprioli e Bartolomeo Saccone, si obbligano a procurare l’assenso di tutte le altre parti costituite in giudizio, all’abbandono della causa a spese compensate, con rinuncia a qualsiasi pretesa e/o domanda nei confronti delle parti della presente scrittura.

6. Immissione nel possesso.

6.1. L'immissione nel possesso degli immobili oggetto della presente scrittura privata avverrà contestualmente alla stipula del contratto definitivo;

6.2. Nelle more, i promissari acquirenti si impegnano ad osservare quanto previsto nella lettera inviata dall'Avv. Marco Russo all'Avv. Alessandra Piotto dello Studio Legale Vallergera del 10.5.2018, ben nota a tutte le parti, comunque allegata e che deve intendersi qui integralmente trascritta, ed in particolare ai punti 1,2,3,4 della predetta missiva: in caso di violazione delle predette obbligazioni da parte dei promissari acquirenti, questi ultimi dovranno tenere indenne e manlevare le Opere Sociali da qualsivoglia danno e/o onere e/o responsabilità verso i promissari acquirenti medesimi o verso terzi; inoltre, i promissari acquirenti dichiarano comunque di non aver nulla a chiedere e pretendere nei confronti delle Opere Sociali in relazione alla condizione della strada, anche nel caso in cui, nelle more, dovessero verificarsi ulteriori eventi franosi, fermo quanto previsto al punto **3.8.**

7. Clausole conclusive.

7.1. Le parti tutte si danno reciprocamente atto, sottoscritta la presente transazione ed a seguito del regolare adempimento degli obblighi ivi contenuti, nonché della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita di nulla più avere a che pretendere gli uni nei confronti degli altri a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento alle domande di cui alla causa pendente nanti la Corte di Appello di Genova, R.G. 1373/2016 che verrà abbandonata, e comunque con riferimento alla strada Ca' di Barbè, rinunciando a far valere reciprocamente qualunque ulteriore pretesa derivante dai titoli e dalle ragioni di cui sopra;

7.2. Nessuna modifica o aggiunta alla presente transazione avrà alcun valore tra le parti, se non risulterà espressamente da atto scritto a cui le parti attribuiscono efficacia essenziale.

7.3. Sottoscrivono la presente anche i rispettivi difensori esclusivamente per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13 (già 68) L.P.F.

**

Come riportato nella premessa sub g) e nel punto **2.1.**, sono allegati alla presente scrittura – e dunque ne costituiscono parte integrante ed essenziale e sono sottoscritti dalle parti - i seguenti documenti:

All.1) - comunicazione in data 20.2.2018, prot. 12651 del Comune di Savona - Settore Lavori Pubblici e Ambiente-Servizio Lavori Pubblici-Unità Operativa Strade;

All.to 2) - la lettera dell'avv. Russo all'avv. Piotto in data 10.5.2018;

All.to 3) – Planimetria descrittiva dei beni oggetto di promessa di vendita.

Savona li

OPERE SOCIALI di NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA

il Presidente

Luca LUCCINI

Carlo LUCCINI

Carla MUTTI

Luca BORGNA

Salvatore MONACO

Roberta DESSI

Annalisa CAPRIOLI

Davide CAPRIOLI

Nadia CAPRIOLI

Bartolomeo SACCONI

Avv. Marco Russo

Avv. Alessandra Piotto

Avv. Mauro Vallerga

Avv. Paolo Persico

Savona, _____